

F.A.Q.

FAMIGLIE FRAGILI

Aggiornamento al 22 febbraio 2021

1. **DOMANDA.** In considerazione delle risorse a disposizione e della possibilità che le domande aventi requisiti idonei superino la disponibilità di risorse, si chiede quali saranno i criteri di preferenza applicabili qualora quello dell'ISEE non fosse sufficiente? Si pensi ad esempio il caso in cui le domande pari merito abbiano entrambe gli ISEE pari a zero.

RISPOSTA. La deliberazione 1309/2020 della Giunta Regionale ha previsto che - per le “famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori”, le “famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati” e le “famiglie in difficoltà economiche e famiglie numerose che avviano percorsi sportivi a favore dei figli [...]” - le graduatorie vengano redatte in base al punteggio ottenuto, quindi al valore ISEE più basso, da ultimo al maggior numero di figli minori. Per le “famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a 4”, la deliberazione ha previsto che le graduatorie vengano redatte in base al punteggio ottenuto, poi al valore ISEE più basso, quindi in base alla presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge n. 104/1992 (art. 3, c. 3), infine per numero di figli.

2. **DOMANDA.** Per le “Famiglie in difficoltà economiche e famiglie numerose che avviano percorsi sportivi a favore dei figli [...]” bisogna formare una graduatoria a sé?

RISPOSTA. Sì, applicando i criteri di cui all'allegato A alla deliberazione 1309/2020 della Giunta Regionale e all'allegato B al decreto 104/2020 del Direttore della Direzione Servizi Sociali.

3. **DOMANDA.** La deliberazione 1309/2020 della Giunta Regionale ha individuato varie linee di intervento: “famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori”, “famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati”, “famiglie con parti trigemellari o famiglie con numero di figli pari o superiore a 4”, “famiglie in difficoltà economiche e famiglie numerose che avviano percorsi sportivi a favore dei figli [...]”. È possibile presentare domanda solo per gli interventi economici relativi ai “percorsi sportivi”?

RISPOSTA. Sì.

4. **DOMANDA.** Ai fini dell'attribuzione dei punteggi del “quoziente familiare”, come si calcolano gli anni di residenza in Veneto? Solo se continuativi? A ritroso dalla data di pubblicazione del bando?

RISPOSTA. Per l'attribuzione dei punteggi circa la residenza in Veneto, si deve fare riferimento all'ultimo periodo di residenza nel territorio regionale del Veneto. A titolo di esempio: se una persona X è stata residente in Veneto dal 2000 al 2010, poi in un'altra regione dal 2011 al 2015, quindi, di nuovo, nel Veneto dal 2016, il periodo di residenza da considerare ai fini dell'attribuzione del punteggio è quello dal 2016 ad oggi.

5. **DOMANDA.** Come ci si dovrà comportare in caso di soggetti ammissibili ai contributi che eccedono, in termini economici, lo stanziamento attribuito all'Ambito?

RISPOSTA. L'Ambito elabora ed approva le graduatorie per ogni tipologia di intervento sulla base dei punteggi ottenuti dal calcolo del quoziente familiare, attribuendo le risorse sino ad esaurimento dei fondi. Si rammenta anche quanto riportato nell'Allegato A alla deliberazione numero 1309 dell'8 settembre 2020, in particolare laddove è precisato quanto segue: "Ogni 'Ambito territoriale sociale' ha la facoltà di utilizzare le risorse eccedenti nella graduatoria di una tipologia di intervento per coprire il fabbisogno di un'altra graduatoria."

6. DOMANDA. Le linee di intervento 1 e 3 sono cumulabili?

RISPOSTA. Sì. Le linee di intervento 1, 2, 3, 4 sono cumulabili.

7. DOMANDA. Nel caso di richiesta di adesione alla Linea 3 (famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati), i figli devono risultare iscritti nello stato di famiglia del richiedente e dunque essere inclusi nell'attestazione ISEE?

RISPOSTA. Sì. Il genitore separato/divorziato che presenta domanda per l'accesso agli interventi di cui al programma definito dalla DGR 1309 del 08/09/2020 e dal DDR 104 del 16/09/2020 deve presentare l'ISEE comprensivo del/dei figlio/i.

8. DOMANDA. Per la linea 2, "famiglie con parti trigemellari o famiglie con numero di figli pari o superiore a 4", nell'eventualità in cui nel nucleo familiare sia presente anche un minore in affido, la domanda può essere presentata anche indicando quest'ultimo?

RISPOSTA. La domanda può essere presentata con riferimento a tutti i figli minori presenti nello "stato di famiglia" e riportati nella composizione del nucleo familiare dell' "attestazione ISEE".

9. DOMANDA. Quali sono i requisiti di accesso per la linea 4 ("famiglie in difficoltà economiche e famiglie numerose che avviano percorsi sportivi a favore dei figli [...]") e quali sono i criteri per la graduatoria?

RISPOSTA. Il requisito di accesso alla linea 4, oltre alla presenza di minore impegnato nella pratica motoria [...], è essere in possesso di ISEE non superiore a 20.000,00 € come riportato nelle tre tabelle descrittive degli interventi (in tutte viene inclusa anche la dicitura relativa all'attività motoria, art. 14 della l.r 20/2020) di cui all'Allegato B al DDR 104/2020.

I criteri per il calcolo del punteggio del quoziente familiare ai fini della definizione della graduatoria sono quelli riportati nella quarta tabella con i criteri, gli indicatori e i punteggi specifici per la linea 4 presenti nell'Allegato B al DDR 104/2020.

Sempre ai fini della graduatoria, in caso di parità di punteggio ottenuto, si procederà in base all'ISEE più basso, all'eventuale presenza di figlio non autosufficiente, infine al maggior numero di figli.

10. DOMANDA. Per quanto attiene alla linea 3 famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati" come stabilire se un richiedente l'accesso alla misura, con figli da una precedente relazione, una convivenza attuale con un nuovo compagno e figli dall'attuale compagno rientri?

RISPOSTA. Premesso che l'istruttoria viene effettuata dal Comune, per i dubbi relativi alla determinazione di "nucleo monoparentale" e quelli relativi all'accesso di "genitori separati o divorziati" i quali abbiano avviato nuove convivenze/matrimoni, si ritiene possibile considerare alcuni elementi:

- a. art. 3 e art. 7 del D.P.C.M n. 159/2013;
- b. residenza anagrafica che definisce la composizione del nucleo familiare;

- c. in presenza di divorzio, l'ISEE non attrae l'altro genitore non convivente;
- d. la situazione di genitore divorziato con un figlio, che abbia una convivenza e altri figli con un nuovo compagno (residente e dunque risultante nel nucleo familiare ai fini ISEE della persona divorziata) pare non essere in linea con le finalità di sostegno di genitori separati, divorziati, poiché vi è un nuovo nucleo familiare nel quale è presente una coppia genitoriale "unita".

11. DOMANDA. Per la linea di intervento numero 3, famiglia monoparentale. Come comportarsi nel caso di nucleo familiare composto da un solo genitore, con certificazione 104 e due figli maggiorenni, per il quale l'istanza è presentata da un figlio che è altresì Amministratore di sostegno del genitore?

RISPOSTA. Al fine dell'esame per l'istanza di contributo, si ritiene applicabile la normativa inerente all'istituto dell'Amministratore di sostegno (art. 405 e 409 del Codice civile), evidenziando l'opportunità di un'interpretazione combinata e disposta con il decreto di nomina; in base a quanto previsto dal decreto di nomina, la domanda di contributo potrà essere sottoscritta o dall'Amministratore di sostegno o dalla persona sottoposta al decreto del Giudice tutelare.

12. DOMANDA. Per la linea di intervento numero 3, famiglia monoparentale o genitore separato, divorziato. Nella normativa di riferimento non si riscontrano indicazioni rispetto alla necessità che i figli siano minorenni. Dunque, è possibile accettare richieste di contributo per famiglie monoparentali/di genitori separati con tutti i figli maggiorenni? Se no alla precedente, nel caso specifico di nucleo monoparentale/ genitore separato con un figlio maggiorenne e disabile al 100% è accettabile?

RISPOSTA. Sia l'Allegato A alla DGR 1309 che l'Allegato B al DDR 104 nel caso della linea di intervento 3 parlano di intervento di natura forfettaria per il nucleo e nella descrizione dell'intervento si parla genericamente di "famiglie monoparentali e coniugi in condizione di separazione, divorzio [...]". Nella tabella per il calcolo del quoziente familiare, il punteggio aggiuntivo (max 20 punti, 4 a figlio) è attribuito solo in presenza di figli minori. Le domande di accesso alla linea 3, in presenza di figli maggiorenni, con ISEE rientrante nei requisiti, sono dunque presentabili; rimane che il punteggio aggiuntivo sarà dato solo per quei figli che sono minorenni, se presenti. Pertanto per il nucleo composto come da un genitore e uno o più maggiorenni, può presentare domanda.

Con riferimento a un nucleo con un genitore e uno o più maggiorenni e con certificazione di disabilità, la tabella per il calcolo del punteggio prevede un punteggio specifico aggiuntivo per figli in condizione di disabilità (a prescindere dalla condizione di minore o maggiore età), pertanto anche in questo caso il nucleo può presentare domanda.

13. DOMANDA. È possibile la presentazione di domanda di accesso al programma di interventi da parte di un genitore sospeso dalla responsabilità genitoriale, con affidamento ai servizi sociali nomina di un tutore? In alternativa, la domanda può essere presentata dal tutore anche in assenza di autorizzazione ad incassare il contributo (il tutore non ha ancora l'autorizzazione al giudice per l'apertura di un conto/ incasso di somme)?

RISPOSTA. Sulla base degli elementi forniti si ritiene che il tutore nominato dal Giudice Tutelare possa presentare la domanda e incassare la somma, subordinando l'effettiva liquidazione del beneficio (e dunque il materiale introito della somma), alla presentazione, al medesimo Comune presso il quale è stata presentata la domanda, della documentazione di autorizzazione, da parte del Giudice Tutelare, a che il tutore possa "incassare la somma" / procedere all'apertura conto.

- 14. DOMANDA. Con riferimento al calcolo del punteggio per la graduatoria degli interventi economici a favore delle famiglie fragili, relativamente agli anni di residenza nella Regione Veneto, nel caso in cui nello stato di famiglia ogni componente risulti iscritto da una data diversa, a quale si fa riferimento?**

RISPOSTA. Si deve fare riferimento agli anni di residenza del richiedente l'accesso agli interventi.

- 15. DOMANDA. La frase presente nella scheda sintetica della linea di intervento n.2 "Potrà essere presentata una sola adesione per ciascun nucleo familiare anche in caso di concomitanza di entrambe le situazioni" è da intendersi che la scelta tra "famiglia con parti trigemellari" oppure "famiglia numerosa con 4 o più figli" è mutualmente esclusiva? Come procedere se il richiedente spunta entrambe le scelte?**

RISPOSTA. Correttamente, la scelta è mutualmente esclusiva, dunque, un nucleo familiare con 4 figli, di cui 3 gemelli, può presentare domanda solo per una delle due linee. Premesso che l'Ambito ha potestà organizzatoria di scegliere come procedere in caso di domanda erroneamente presentata con la richiesta per entrambi gli interventi, si ritiene che possa essere accolta l'alternativa più favorevole al richiedente.

- 16. DOMANDA. Gli interventi di cui alla linea 4 come vanno erogati? Si aggiungono le somme nelle graduatorie delle tre precedenti linee?**

RISPOSTA. Il DDR 104/2020 specifica che "Gli "Ambiti Territoriali" predisporranno una graduatoria distinta per ciascuna delle suddette tipologie di intervento economico". Questo significa che ogni ambito predisporrà: una graduatoria per i minori rimasti orfani (linea 1); una graduatoria per le famiglie in cui è avvenuto un parto trigemellare (linea 2a); una graduatoria per le famiglie numerose con numero di figli pari o superiore a 4 (linea 2b); una graduatoria per le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati (linea 3); infine una graduatoria per i minori impegnati nell'attività sportiva (linea 4).

- 17. DOMANDA. Per la linea di intervento 2, come redigere la graduatoria?**

RISPOSTA. La graduatoria è redatta in primis sulla base del punteggio del quoziente familiare (facendo riferimento alla tabella con criteri e punteggi specifica per la linea di intervento); in caso di parità si procede sulla base del valore ISEE; nel caso di ulteriore parità verrà data priorità alla presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai sensi dell'art. 3, c. 3, della legge n. 104/1992, da ultimo al numero di figli.

- 18. DOMANDA. Se una persona ha la ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno, può presentare domanda di accesso al programma di interventi a favore delle famiglie fragili?**

RISPOSTA. Premesso che l'istruttoria è in capo al Comune, per informazioni sui titoli di soggiorno è possibile rivolgersi alla Prefettura territorialmente competente in materia di idonei titoli di soggiorno.

Si precisa che la presentazione dell'istanza può avvenire da parte di un genitore in possesso di cittadinanza o idoneo titolo di soggiorno e che i figli minori devono essere indicati nello stato di famiglia e nel nucleo familiare riportato nell'attestazione ISEE. Infine, si sottolinea che l'Ambito

Territoriale Sociale ha potestà organizzatoria e, in virtù di ciò, può stabilire la possibilità di presentazione delle domande anche in momentanea assenza della documentazione necessaria, prevedendo un tempo in cui le persone possano perfezionare la domanda integrando la documentazione, oppure stabilendo di erogare il contributo previa verifica della documentazione mancante. Questo aspetto può essere considerato sia rispetto al permesso di soggiorno che per l'attestazione ISEE 2021.

- 19. DOMANDA. Qualora una persona richiedente l'accesso a una o più linee produca documentazione attestante sia la situazione di handicap grave sia la presenza di disagio psico fisico è possibile attribuire il punteggio per entrambe le patologie? O non si possono cumulare?**

RISPOSTA. Premesso che le tabelle per il calcolo del punteggio del quoziente familiare sono specifiche per ogni linea di intervento (nello specifico non tutte le tabelle contengono anche il criterio e il punteggio rispetto al disagio certificato dal SSR), la certificazione di stato di disabilità si riferisce alla condizione di "un figlio"; per la condizione di disagio certificato è attribuita genericamente ad "un componente del nucleo familiare". Ciò premesso, tutti i criteri e indicatori previsti nelle specifiche tabelle, per ciascuna specifica linea, vengono calcolati cumulativamente qualora il nucleo familiare presenti tutti gli indicatori di "fragilità" individuati dal "quoziente familiare".

- 20. DOMANDA. Per la linea 1 nel caso in cui il nucleo del richiedente presenti 3 figli, di cui solo 1 orfano di un genitore, il contributo corrisponderà a 1000€ oppure a 3000€ visto che nel DDR 104/2020 si parla di "interventi a favore di famiglie con figli rimasti orfani" indicando successivamente "è previsto un intervento di 1000 euro per ciascun minore"?**

RISPOSTA. L'intervento è da intendersi per ciascun figlio minore orfano di uno o entrambi i genitori. Dunque nella situazione indicata il contributo sarà di € 1.000, dal momento che nel nucleo è presente solo un minore orfano di un genitore.

- 21. DOMANDA. Nel caso in cui alcuni figli minori di un nucleo familiare siano stati allontanati e messi in protezione presso una struttura e i genitori risultino sospesi dalla responsabilità genitoriale, un genitore può accedere al contributo per i nuclei con più di 4 figli, anche se alcuni figli non sono più all'interno del nucleo? La domanda va presentata dal tutore o da un genitore? L'eventuale contributo concesso va alla famiglia?**

RISPOSTA. Premesso che la valutazione è di competenza del Comune, si invita, in primo luogo, a fare riferimento a quanto previsto dalla normativa sull'ISEE (art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013) oltre che a valutare l'attestazione ISEE prodotta dal richiedente. In secondo luogo, con riferimento alla linea 2, si specifica che l'accesso è consentito alle famiglie che hanno avuto 4 figli o più, i quali non abbiano ancora compiuto i 27 anni, mentre l'intervento da erogare è rivolto ai soli figli minorenni e conviventi. Nella situazione specifica per i minori allontanati e inseriti in struttura sarà il tutore nominato a presentare domanda e, se dispone dell'apposita autorizzazione, "ritira le somme" in nome del/dei minore/i (come indicato nel facsimile di modulo approvato con DDR 104/2020 e con riferimento agli articoli del codice civile, tra i quali si citano gli artt. 346 ; 357; 374).

Diversamente, se uno o più minori sono ancora inseriti nel nucleo e verso questi figli i genitori conservino ancora integra la responsabilità genitoriale, allora potranno, per questi minori, presentare l'istanza i genitori stessi.

22. DOMANDA. Si chiede se si possa considerare famiglia monoparentale il nucleo composto da 1 genitore più i figli, in cui l'altro genitore è residente altrove, nella situazione in cui i genitori non siano più una coppia, non siano mai stati coniugati (assenza quindi di documentazione su separazione/divorzio) e non vi sia nessun atto del tribunale relativamente alla gestione dei figli. Alla luce della lettura dell'art 3 del DPCM 159/2013, il quale fa riferimento al nucleo familiare anagrafico (in questo caso 1 genitore più i figli), si dovrebbero considerare tale situazioni come famiglie monoparentali. Essendoci opinioni discordanti si richiedono ulteriori indicazioni.

RISPOSTA. A livello normativo giuridico non vi è una chiara e univoca definizione di famiglie/nuclei "monoparentali". Alcune indicazioni e orientamenti giurisprudenziali, possono portare a considerare sotto l'etichetta "monoparentali" le seguenti fattispecie:

- nucleo in cui vi è un unico genitore che ha riconosciuto il figlio. Pertanto per quel figlio esiste solo un genitore che si occupa della sua crescita, educazione, istruzione a livello morale e materiale;
- nucleo in cui vi sono due genitori che hanno riconosciuto il figlio, sposati/separati/divorziati/ ma di uno dei due non si ha più alcuna traccia, dunque il figlio non ha alcun rapporto né alcun supporto (emotivo-morale-materiale) dal genitore assente;
- nucleo in cui il genitore ha ottenuto l'affidamento esclusivo (anche se nel caso della disciplina regionale inerente alle famiglie fragili questa situazione può rientrare nella condizione di genitori separati-divorziati);
- nucleo in cui uno dei due genitori sia stato allontanato con provvedimento dalla residenza familiare.

La Regione con la deliberazione a favore delle famiglie fragili non delinea strettamente la fattispecie "monoparentale" lasciando margine di intervento per le famiglie fragili che non possono essere ricondotte alla situazione di "separato-divorziato".

Confermando la potestà organizzativa attribuita all'Ambito la competenza istruttoria in capo a tutti i Comuni, si sottolinea che la disciplina regionale identifica tra le "famiglie fragili" sia i nuclei monoparentali e che i genitori separati-divorziati e che il caso da lei descritto potrebbe essere ricondotto all'accezione monoparentale (non potendo produrre alcun atto amministrativo circa separazione, divorzio, accordi circa la gestione dei figli).